DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Antigua e Barbuda

[notificata con il numero C(2004) 4609]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/72/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Antigua e Barbuda per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

(2) Le disposizioni legislative di Antigua e Barbuda in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

(3) In particolare, la «Fisheries Division of the Ministry of Agriculture, Lands and Fisheries (FD)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

(4) La FD ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario di crostacei vivi stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

(5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Antigua e Barbuda, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

(6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE [2]. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della FD alla Commissione.

(7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

(8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «Fisheries Division of the Ministry of Agriculture, Lands and Fisheries (FD)» è l'autorità competente in Antigua e Barbuda per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Antigua e Barbuda sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1. Per prodotti della pesca si intendono crostacei vivi.

2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

3. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

4. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della FD, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

I prodotti della pesca devono provenire da stabilimenti, depositi frigoriferi, navi officina, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
[2] GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

Articolo 5

Ciascun imballaggio deve recare a caratteri indelebili i termini «ANTIGUA E BARBUDA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 6

La presente decisione si applica a partire dal 17 marzo 2005.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti da Antigua e Barbuda e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: ANTIGUA E BARBUDA

Autorità competente: «Fisheries Division of the Ministry of Agriculture, Land and Fisheries (FD)»

I. **Identificazione dei prodotti della pesca**

— Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura [1]:

— Specie (nome scientifico):

— Stato:

— Numero di codice (eventuale):

— Tipo d'imballaggio:

— Numero dei colli:

— Peso netto:

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. **Origine dei prodotti**

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuto/i o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dalla FD per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. **Destinazione dei prodotti della pesca**

I prodotti della pesca sono spediti

da:
(Luogo di spedizione)

a:
(Paese e luogo di destinazione)

[1] Depennare la menzione non pertinente.

con il seguente mezzo di trasporto:

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

IV. **Certificato sanitario**

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2005/72/CE.

Fatto a, il
(Luogo) (Data)

Timbro ufficiale [1]

Firma dell'ispettore ufficiale [1]
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

[1] Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

Numero di riconoscimento/ registrazione	Nome	Città — Regione	Data limite del riconoscimento	Categoria
L-001	Caribbean Seafood	St. John's — Antigua		PP
L-002	White's Fish Market	St. John's — Antigua		PP
L-003	Lincoln Burton	Codrington — Barbuda		PP
L-004	Eric Burton	Codrington Village — Barbuda		PP
L-008	Reginald Nicholas	St. Mary's — Antigua		PP
L-009	The Lobster Shack	St. John's — Antigua		PP
L-010	A. B. Supply Sales & Support Service	St. John's — Antigua		PP
L-013	Premier Seafood Ltd.	Codrington — Barbuda		PP
L-014	St. John's Fisherman Cooperative	St. John's — Antigua		PP
L-015	Wesley Beazer	Codrington Village — Barbuda		PP

Legenda delle categorie:

PP Stabilimento di trasformazione («processing plant»)